

Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La domanda di dichiarazione di esecutività di una sentenza o di un altro atto emesso in un altro Stato membro dell'UE va presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale (articolo 623, comma primo, del codice di procedura civile).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione può essere impugnata presso la Corte d'appello di Sofia. Ulteriori ricorsi avverso le decisioni della Corte d'appello di Sofia vanno presentati presso la Corte di cassazione (articolo 623, comma sesto, del codice di procedura civile).

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 11/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.